

Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Salariati fissi

Condizioni generali

Edizione Gennaio 2026

Indice

Affiliazione alla Fondazione	1
Art. 1 Cerchia degli assicurati	1
Art. 2 Inizio dell'assicurazione	1
Definizioni	1
Art. 3 Salario determinante	1
Art. 4 Salario assicurato	1
Art. 5 Mantenimento dell'assicurazione in base al precedente salario assicurato	1
Art. 6 Accrediti di vecchiaia	1
Introiti della Fondazione	1
Art. 7 Contributo dell'assicurato	1
Art. 8 Contributo della Società	2
Prestazioni della Fondazione	2
<i>Prestazioni di vecchiaia</i>	2
Art. 9 Importo della rendita di vecchiaia	2
Art. 10 Capitale di vecchiaia	2
Art. 11 Rendita ponte	2
<i>Rendita temporanea d'invalidità</i>	2
Art. 12 Importo della rendita d'invalidità intera	2
<i>Rendite ai superstiti</i>	3
3	
Art. 13 Importo della rendita al coniuge superstite	3
Art. 14 Diritto alla rendita al partner superstite	3
Art. 15 Importo della rendita al partner superstite	4
<i>Rendita per figli</i>	4
Art. 16 Importo della rendita per figli	4
<i>Capitale al decesso e capitale al decesso complementare</i>	4
Art. 17 Principio relativo al capitale al decesso	4
Art. 18 Importo del capitale al decesso	4
Art. 19 Capitale al decesso complementare	4
Disposizioni finali	4
Art. 20 Entrata in vigore	4

Per i salariati fissi, in aggiunta alle disposizioni del Regolamento di previdenza si applicano le seguenti disposizioni delle Condizioni generali (abbreviato «Condizioni generali»):

Affiliazione alla Fondazione

Art. 1 Cerchia degli assicurati¹

Vengono affiliati alla Fondazione i salariati della Società il cui salario AVS è pari o superiore al salario minimo per l'ammissione fissato nel Piano di previdenza.

Art. 2 Inizio dell'assicurazione²

L'assicurazione inizia il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure in cui sorge per la prima volta il diritto al salario, al più tardi al momento in cui il salariato si avvia per recarsi al lavoro.

Definizioni

Art. 3 Salario determinante³

1. Il salario determinante è definito nel Piano di previdenza.
2. Il salario determinante massimo è limitato al decuplo dell'importo limite secondo la LPP. Se l'assicurato attivo disponed di diversi rapporti di previdenza e la somma di tutti i suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera detto limite, egli deve informare la Fondazione in merito a tutti i suoi rapporti di previdenza e tutti i salari e redditi assicurati in tale quadro.

Art. 4 Salario assicurato⁴

Il salario assicurato è definito nel Piano di previdenza.

Art. 5 Mantenimento dell'assicurazione in base al precedente salario assicurato⁵

1. L'assicurato attivo il cui salario si riduce al massimo della metà dopo il 58° compleanno può mantenere il salario assicurato precedente, tuttavia non oltre l'età di riferimento.
2. I contributi del datore di lavoro e del salariato relativi alla parte di salario ulteriormente assicurata sono finanziati dall'assicurato attivo.
3. Per il calcolo della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 17 LFLP, i contributi secondo il capoverso 2 non vengono maggiorati del 4% per ogni anno d'età oltre i 20 anni.

Art. 6 Accrediti di vecchiaia⁶

Gli accrediti di vecchiaia sono definiti nel Piano di previdenza.

Introiti della Fondazione

Art. 7 Contributo dell'assicurato⁷

Il contributo dell'assicurato attivo è definito nel Piano di previdenza.

Art. 8 Contributo della Società⁸

Il contributo della Società è definito nel Piano di previdenza.

Prestazioni della Fondazione

Prestazioni di vecchiaia

Art. 9 Importo della rendita di vecchiaia⁹

L'importo della rendita di vecchiaia annua è definito nel Piano di previdenza.

Art. 10 Capitale di vecchiaia¹⁰

1. L'assicurato attivo può chiedere il pagamento in capitale, totale o parziale, del suo avere di vecchiaia. In caso di percezione di una rendita di vecchiaia parziale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di previdenza, il versamento in capitale è possibile al massimo in tre tappe. In caso di sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia, non è possibile alcun versamento in capitale.
2. Il pagamento in capitale può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge.

Art. 11 Rendita ponte¹¹

1. In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato attivo può chiedere la corresponsione di una rendita ponte.
2. La rendita ponte è compensata mediante un'riduzione vitalizia della rendita di vecchiaia con effetto immediato, o mediante la riduzione dell'averi di vecchiaia. L'importo della riduzione a vita è determinato secondo le basi tecniche della Fondazione.
3. Se il beneficiario di una rendita ponte decede, le eventuali prestazioni dovute ai suoi superstiti sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia ridotta conformemente al capoverso 2.
4. L'importo annuo della rendita ponte è fissato liberamente dal beneficiario della rendita ponte. Esso non può tuttavia superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia massima dell'AVS.
5. Il beneficiario della rendita ponte fissa l'inizio e la fine del pagamento della rendita ponte annua. La fine non può essere posteriore alla data in cui sorge il diritto alla rendita di vecchiaia 'AVS con il raggiungimento dell'età di riferimento dell'AVS.
6. Mediante un conto pensionamento anticipato, l'assicurato attivo può compensare la riduzione della rendita di vecchiaia al momento del pensionamento o finanziare la rendita ponte durante il periodo di assicurazione.

Rendita temporanea d'invalidità

Art. 12 Importo della rendita d'invalidità intera¹²

1. L'importo della rendita d'invalidità intera annua è definito nel Piano di previdenza.
2. Se le prestazioni di libero passaggio dell'assicurato attivo non sono state trasferite alla Fondazione al momento dell'affiliazione, esse devono essere versate entro un mese a partire dalla relativa richiesta della Fondazione, affinché vengano accreditate all'averi di vecchiaia.
3. Le prestazioni di libero passaggio preesistenti non trasferite alla Fondazione al momento dell'affiliazione o entro il termine suddetto e che vengono versate alla Fondazione quando quest'ultima ha già iniziato la corresponsione delle prestazioni d'invalidità a favore dell'assicurato invalido, sono accreditate all'averi di

vecchiaia dell'assicurato invalido alla data di versamento per migliorare le prestazioni d'invalidità. Le spese che ne risultano vanno a carico dell'assicurato invalido.

Rendite ai superstiti

Art. 13 Importo della rendita al coniuge superstite¹³

1. L'importo della rendita al coniuge superstite annua è definito nel Piano di previdenza.
2. Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella dell'assicurato defunto, l'importo annuo della rendita al coniuge superstite è ridotto dello 0.2% per ogni mese che supera la differenza d'età suddetta. La rendita al coniuge superstite annua corrisponde tuttavia almeno alla rendita vedovile ai sensi della LPP.
3. In caso di matrimonio dopo l'età di riferimento, l'importo della rendita al coniuge superstite è ridotto come segue:

Anni dopo l'età di riferimento	Riduzione
1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
5	100%

La rendita al coniuge superstite annua corrisponde tuttavia almeno alla rendita vedovile ai sensi della LPP.

Art. 14 Diritto alla rendita al partner superstite¹⁴

1. Al decesso di un assicurato attivo non sposato, il partner superstite ha diritto a una rendita al partner superstite se al momento del decesso era stato designato dall'assicurato defunto quale avente diritto alla rendita al partner.
2. È considerato partner ai sensi delle presenti Condizioni generali la persona (anche dello stesso sesso) che al momento del decesso soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
 - a. non è sposata (con l'assicurato defunto o con un'altra persona);
 - b. non ha legami di parentela con l'assicurato defunto ai sensi dell'articolo 95 CC;
 - c. ha convissuto con l'assicurato defunto in un'unione domestica ininterrottamente negli ultimi 5 anni precedenti il decesso o deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
3. La persona che fa valere il suo diritto deve comprovare che essa soddisfa le condizioni di partner. Sono considerati mezzi di prova segnatamente:
 - a. per le condizioni delle lettere a) e b): atti di stato civile dei due partner;
 - b. per la convivenza: certificato di domicilio;
 - c. per l'esistenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio;
 - d. per il mantenimento del figlio: attestazione dell'autorità competente.
4. L'assicurato defunto deve aver comunicato la designazione del suo partner superstite alla Fondazione di previdenza per iscritto e finché è in vita.
5. Il diritto alla rendita al partner superstite sorge il mese che segue il decesso dell'assicurato attivo, non prima tuttavia che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, si sposa o convive di nuovo con un partner che soddisfa le condizioni specificate al capoverso 2 del presente articolo.

Art. 15 Importo della rendita al partner superstite¹⁵

1. L'importo della rendita al partner superstite annua è definito nel Piano di previdenza.
2. In ogni caso sarà versata un'unica rendita al partner.

Rendita per figli

Art. 16 Importo della rendita per figli¹⁶

L'importo della rendita per figli annua è definito nel Piano di previdenza.

Capitale al decesso e capitale al decesso complementare

Art. 17 Principio relativo al capitale al decesso¹⁷

Se un assicurato attivo o invalido decede senza che sorga il diritto a una rendita al coniuge superstite oppure a una rendita al partnersuperstite, è versato un capitale al decesso.

Art. 18 Importo del capitale al decesso¹⁸

L'importo del capitale al decesso è definito nel Piano di previdenza.

Art. 19 Capitale al decesso complementare¹⁹

L'importo del capitale al decesso complementare è definito nel Piano di previdenza.

Disposizioni finali

Art. 20 Entrata in vigore²⁰

1. Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1° Gennaio 2026 e sostituiscono le Condizioni generali precedentemente adottate il 1° gennaio 2025.
 2. Esse vengono sottoposte all'Autorità di vigilanza, agli assicurati e alla Società.
-